

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2018, n. 1-6471

Organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per la Giunta regionale, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) all'articolo 2, comma 1, lett. b, definisce come Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni *“il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, (...) individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”*;
- il d.lgs. 81/2008 attribuisce al Datore di lavoro compiti di regia e di programmazione della sicurezza in azienda (quale struttura organizzativa pubblica o privata) e delinea una rete di soggetti individuati dallo stesso, che abbiano non solo compiti di attuazione delle misure di prevenzione ma anche compiti di consultazione tecnica allo scopo di coadiuvarlo nell'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza;
- in particolare, il d.lgs. 81/2008 nel relativo articolo 30 promuove l'adozione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di attuare una politica per la salute e la sicurezza dei lavoratori coerente con l'assetto organizzativo aziendale e individui con chiarezza le figure deputate all'espletamento dei compiti previsti dal suddetto decreto legislativo e le correlate responsabilità;
- nel quadro normativo dei soggetti e delle competenze delineati dal d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza, l'istituto della delega di funzioni rappresenta lo strumento organizzativo ordinario per l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia, purché risulti da atto scritto e il soggetto investito possieda tutti i requisiti di professionalità, esperienza e autonomia e le potestà di organizzazione, gestione e controllo, richiesti dalla specifica funzione delegata;
- nell'assetto di competenze previsto dal richiamato decreto legislativo la figura del dirigente, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, è titolare in proprio di specifiche funzioni e obblighi di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza da parte dei lavoratori e, come tale, rappresenta il soggetto più indicato all'esercizio delle funzioni datoriali delegate.

Richiamato che:

- con deliberazione 23 maggio 2016, n. 1-3311, la Giunta regionale ha individuato il Segretario generale della Regione Piemonte, quale Datore di lavoro per il personale facente capo alla Giunta regionale con esclusione dei lavoratori i cui Datori di lavoro sono già stati nominati con precedenti deliberazioni della Giunta regionale;
- nell'ambito della suddetta deliberazione, la Giunta regionale ha inoltre attribuito al Segretario in qualità di Datore di lavoro, il coordinamento dei soggetti delegati e dei Datori di lavoro già nominati ed il raccordo tra tutti i Datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Dato atto che:

- il Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenta uno strumento strategico per la migliore definizione ed attuazione delle scelte di politica organizzativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, poiché consente di predisporre un sistema prevenzionale adeguato al contesto organizzativo dell'Amministrazione regionale e consente di assicurare uno standard uniforme di assetti prescrittivi in materia di tutela

della salute e sicurezza dei lavoratori e, al contempo, la necessaria autonomia gestionale dei soggetti destinatari degli obblighi;

- il Segretario generale quale Datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha elaborato una proposta di Modello di organizzazione che, per la migliore definizione ed attuazione delle politiche di tutela della salute e della sicurezza della Giunta regionale, anche nell'ottica collaborativa, è stata condivisa dal Comitato di Coordinamento dei Direttori nel corso di varie sedute e da ultimo nella seduta del 15 gennaio 2018;

- ai suddetti fini è stata effettuata una comunicazione informativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in occasione della riunione del 14 dicembre 2017, nell'ambito delle periodiche consultazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 81/2008.

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare per il ruolo della Giunta regionale il Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto infine opportuno individuare il ruolo di "Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza" nella figura del Segretario generale, in qualità di datore di lavoro, cui compete la gestione e il controllo dell'applicazione secondo modalità formalizzate, tramite l'aggiornamento continuo di "Procedure" e di "Istruzioni operative", al fine di garantire l'uniforme ed efficace attuazione delle azioni volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Visto il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Vista la l.r. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

Vista la d.g.r. n. 1-3311 del 2016 (Individuazione nuovo Datore di Lavoro).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare il Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, al fine di garantire l'uniforme applicazione delle relative regole e prescrizioni, nell'ambito delle Strutture della Giunta regionale;

- di individuare la figura del Responsabile del Sistema di gestione della salute e della sicurezza nella persona del Segretario generale, quale Datore di lavoro, al fine di garantire l'uniforme ed efficace attuazione delle azioni volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

- di demandare al Segretario generale, in qualità di Datore di lavoro, l'adozione del Sistema di gestione delle politiche di salute e sicurezza, improntato ai criteri di responsabilizzazione, attestando gli obblighi al livello organizzativo ove sono presenti le capacità attuative e di vigilanza, nonché di partecipazione promuovendo la consultazione e collaborazione tra le figure coinvolte per la migliore definizione ed attuazione delle politiche di Tutela della salute e della sicurezza della Giunta regionale;

- di dare atto che, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del d.lgs. 81/2008 e in coerenza con il Modello di organizzazione delle funzioni di cui all'Allegato A, il Segretario generale adotti lo schema di delega delle funzioni datoriali, quale strumento ordinario di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza;
- di demandare agli altri Datori di lavoro già nominati dalla Giunta regionale, ferme restando le pertinenti potestà decisionali in materia, l'adozione del Sistema di gestione delle politiche di salute e sicurezza in conformità a quello del Segretario generale, quale Datore di lavoro cui compete il coordinamento e raccordo, ai sensi della d.g.r. n. 1-3311 del 2016;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER LA GIUNTA REGIONALE.

Indice	pagg.
Art. 1 Oggetto e finalità.	2
Art. 2 Datore di lavoro.	2
Art. 3 Delega di funzioni.	2
Art. 4 Funzioni delegabili del Datore di lavoro.	3
Art. 5 Funzioni delegate dal Datore di lavoro.	4
Art. 6 Funzioni assegnate relative al Sistema di Gestione della salute e della sicurezza.	5
Art. 7 Dirigenti delegati.	6
Art. 8 Dirigenti.	6
Art. 9 Preposti.	7
Art. 10 Addetti e Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.	7
Art. 11 Lavoratori.	8
Art. 12 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.	8

Art. 1 (Oggetto e finalità).

Il presente documento definisce l'organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per la giunta regionale, al fine di attuare una politica per la salute e la sicurezza e di individuare con chiarezza le funzioni e correlate responsabilità delle diverse figure dell'Ente che hanno competenze specifiche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori anche finalizzate alla migliore gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando nel contempo la necessaria autonomia gestionale.

Tale organizzazione è definita in coerenza con le disposizioni del d.lgs. 81/2008 e si basa sul principio che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, in ragione delle competenze professionali, del ruolo e dei mezzi attribuiti. Pertanto nelle presenti disposizioni organizzative, oltre agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, vengono indicate anche le funzioni rilevanti ai fini della sicurezza.

Tutto il personale è informato della politica di sicurezza e partecipa all'attuazione degli obiettivi di sicurezza dell'Ente.

Art. 2 (Datore di lavoro).

Il Datore di lavoro svolge, in via esclusiva, i seguenti compiti non delegabili:

- a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- b. l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- c. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 3 (Delega di funzioni).

In coerenza con l'articolo 16 del d.lgs. 81/2008, la delega di funzioni costituisce lo strumento ordinario di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza.

La delega di funzioni:

- risulta da atto scritto e reca data certa;
- viene attribuita a un delegato che possiede professionalità e competenza specifica rispetto ai contenuti dei compiti delegati;
- garantisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- individua, in capo al delegato, l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

La delega di funzioni, al fine di assumere nella sua completezza un atto formale, deve essere accettata e controfirmata dal delegato e deve esserne data adeguata e tempestiva pubblicità.

La mancata accettazione della delega può integrare gli estremi della responsabilità dirigenziale, per inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente configurato, nella fattispecie, nel datore di lavoro.

Il dirigente delegato, a sua volta, può subdelegare specifiche funzioni ai dirigenti della propria struttura organizzativa, previa intesa con il datore di lavoro e alle medesime condizioni sopra indicate, al fine di assicurare una più efficace gestione della tutela della salute e della sicurezza. Il dirigente subdelegato non può a sua volta delegare.

In ogni caso la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni delegate.

Le funzioni datoriali delegate possono essere a loro volta subdelegate esclusivamente ai dirigenti in posizione di staff della propria struttura organizzativa.

Art. 4 (Funzioni delegabili del Datore di lavoro).

L'art. 18 del d.lgs. 81/2008 attribuisce al Datore di Lavoro e ai dirigenti i seguenti compiti:

- a. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h. nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- j.* informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k.* adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 ;
- l.* astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m.* consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n.* consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui all'articolo 18, comma 1 lettera r) del d.lgs. 81/2008; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o.* elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza su loro richiesta, per l'espletamento della loro funzione. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p.* prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q.* comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del d.lgs. 81/2008, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- r.* consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del d.lgs. 81/2008;
- s.* adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del d.lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- t. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del d.lgs. 81/2008;
- v. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- w. comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 10, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- x. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di lavoro può delegare i compiti sopra descritti ai Dirigenti regionali in virtù delle caratteristiche funzionali delle aree regionali coordinate.

Art. 5 (Funzioni delegate dal Datore di lavoro).

In ragione della complessità organizzativa della Giunta regionale, il Datore di lavoro delega ai dirigenti di cui all'articolo 7 (Dirigenti delegati) le seguenti funzioni:

- a. individuare e segnalare al Datore di Lavoro preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- c. individuare i lavoratori a cui consegnare i dispositivi di protezione individuale come riportato nel documento di valutazione dei rischi e vigilare che gli stessi vengano consegnati ai lavoratori sopraindicati;
- d. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria sulla base delle comunicazioni ricevute dal settore tecnico e Sicurezza;

- g. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i. inviare i lavoratori agli specifici corsi di informazione, formazione e addestramento per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008, così come pianificati dal settore Formazione della Regione Piemonte);
- j. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k. nel caso di affidamento di contratti di appalto o prestazione d'opera elaborare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008, nonché:
 - verificare l'idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di sua competenza;
 - verificare la loro regolare contributività e la stipulazione di idonee assicurazioni per i danni derivanti da attività nonché, anche con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e dei consulenti del Datore di Lavoro;
 - verificare la corretta indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza;
 - provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio;
- l. collaborare con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- m. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 6 (Funzioni assegnate relative al Sistema di Gestione della salute e della sicurezza).

Ai dirigenti delegati, di cui all'articolo 7, sono assegnate inoltre le seguenti funzioni, finalizzate alla migliore gestione della salute e sicurezza dei lavoratori:

- fornire al datore di lavoro ed al servizio di prevenzione e protezione tutte le informazioni necessarie al processo di valutazione dei rischi;

- sentito preventivamente il SPP, informare tempestivamente il Datore di Lavoro ogni qual volta si effettui un cambio di mansioni del personale assegnato alla propria Direzione che comporti un incremento (o riduzione) di rischi specifici, segnalando, contestualmente al Datore di lavoro il conseguente fabbisogno di formazione e di dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- individuare i preposti per specifiche attività o funzioni;
- individuare gli incaricati per la sorveglianza sul divieto di fumo;
- fare partecipare il proprio personale alle prove di evacuazione;
- nel solo caso di affidamento diretto di contratti di appalto o prestazione d'opera, oltre a elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008, dovrà:
 - ✓ verificare l'idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di sua competenza;
 - ✓ verificare la loro regolare contributività e la stipulazione di idonee assicurazioni per i danni derivanti da attività nonché, anche con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e dei consulenti del Datore di Lavoro;
 - ✓ verificare la corretta indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza;
 - ✓ provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio.

Art. 7 (Dirigenti delegati).

I dirigenti delegati, all'interno dell'organizzazione di Regione Piemonte, sono individuati nelle figure dei Direttori regionali e dei Dirigenti di Settore.

I dirigenti delegati devono fornire al Datore di lavoro ed al Servizio di prevenzione e protezione tutte le informazioni necessarie al processo di valutazione dei rischi.

Nell'ambito delle funzioni delegate, il dirigente delegato risponde della corretta attuazione degli obblighi e delle responsabilità posti a suo carico dalla normativa vigente, dalla presente disposizione organizzativa e dalle disposizioni del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute, con ambito di competenza ristretto alla struttura organizzativa di sua responsabilità, nella quale si configura come figura apicale.

Art. 8 (Dirigenti).

I dirigenti, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

I dirigenti hanno il compito di richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e, in particolare, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, di stipulazione di convenzioni o contratti con soggetti terzi, di organizzazione di manifestazioni ed eventi nelle sedi regionali, i dirigenti individuati come responsabili unici del procedimento hanno il compito di:

- a. fornire alla struttura organizzativa deputata alla gestione dei contratti di appalto ed al servizio di prevenzione e protezione le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dagli appaltatori presso le sedi regionali;
- b. promuovere la cooperazione e il coordinamento con i soggetti terzi coinvolti, elaborare il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza, e adottare le specifiche disposizioni di legge in caso di cantiere temporaneo o mobile;
- c. fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre le interferenze tra le attività da loro svolte e quelle svolte dai lavoratori della Giunta regionale.

Sono dirigenti, all'interno dell'organizzazione di Regione Piemonte, tutti quelli definiti all'articolo 7 (Dirigenti delegati) e tutti i dirigenti di settore.

Art. 9 (Preposti).

Sono preposti tutti i lavoratori che sovrintendono all'attività lavorativa al fine di garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione.

I direttori delegati qualora, in relazione alle caratteristiche delle attività delle strutture organizzative di riferimento, reputino necessarie tali figure le individuano tra i dipendenti con posizione organizzativa della direzione regionale di pertinenza, previa consultazione dei responsabili dei settori cui i medesimi sono assegnati.

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza;
- b. vigilare affinché i lavoratori utilizzino correttamente i mezzi di protezione collettivi e i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- c. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- d. informare i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, e dare istruzioni affinché abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- e. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Ciascun direttore delegato comunica al Datore di lavoro ed al Servizio di prevenzione e protezione i nominativi dei preposti specificamente individuati, indicando la funzione e gli ambienti nei quali gli stessi sono chiamati a svolgere la propria attività di sorveglianza e controllo.

Art. 10 (Addetti e Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione).

Il servizio di prevenzione e protezione è attestato sulla struttura organizzativa alla quale sono attribuiti specifici compiti in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Il servizio di prevenzione e protezione è organizzato al fine di:

- a. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione regionale;
- b. supportare il Datore di lavoro nella programmazione degli interventi necessari a rimuovere situazioni di rischio, esercitando azione di controllo della loro attuazione;
- c. supportare il Datore di lavoro e i dirigenti delegati nel processo di individuazione dei dispositivi di protezione individuale e nella elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività;
- d. acquisire e conservare tutta la documentazione tecnica inerente le certificazioni riguardanti la rispondenza degli ambienti di lavoro ai requisiti di sicurezza cogenti;
- e. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;
- f. partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- g. assicurare le funzioni di supporto tecnico a tutte le strutture organizzative della Giunta Regionale in materia di sicurezza, anche per quanto concerne la gestione dei contratti di appalto e d'opera nella messa a disposizione delle informazioni necessarie a valutare e gestire le interferenze.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Servizio di prevenzione e protezione da lui coordinato riportano funzionalmente al Datore di lavoro in quanto da questi nominati.

Art. 11 (Lavoratori).

Tutti i dipendenti partecipano all'attuazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza. In particolare, ogni lavoratore deve:

- a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- d. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- e. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo e non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di propria competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- f. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- g. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 12 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza).

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, eletti dai lavoratori, hanno le attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è stabilito, in sede di contrattazione sindacale, in relazione al numero dei dipendenti ed alla distribuzione territoriale delle sedi regionali.